

## ALLEGATO "A"

### Modifiche statutarie dell'associazione A.N.A.I.

Visto lo statuto dell'associazione A.N.A.I. vengono proposte le modifiche agli articoli 1, 4, 7 dello stesso.

L'art. 1 viene così modificato:

E' costituita una associazione denominata "A.N.A.I. Associazione Nazionale Amministratori Immobili" associazione professionale degli Amministratori Immobiliari, libera e senza scopo di lucro.

L'Associazione opera in favore degli associati e di terzi sia nel territorio nazionale che all'estero, promuovendo la diffusione e lo sviluppo delle attività degli amministratori di condominio, senza fini di speculazione nel quadro della tutela garantita dall'art. 18 della Costituzione e delle norme vigenti in materia di associazione (con particolare riferimento a quanto previsto dalle legge n. 4/2013).

L'art. 4 viene integrato in calce del seguente verso:

Tutti i corsi di formazione ed aggiornamento professionale proposti dall'Associazione A.N.A.I. prevederanno il rilascio di crediti formativi, strumenti per un più qualificato esercizio della professione di amministratore di condominio.

L'art. 7 viene così modificato:

Possono diventare soci dell'Associazione A.N.A.I. gli Amministratori di condominio professionisti in pieno possesso dei requisiti previsti dall' art. 71 bis delle disp. att. c.c. e le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e le persone giuridiche che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

